



CITTA' DI TORINO

AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA

CPV: 30192700-8 - Cancelleria

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA	3
Art 1 - Oggetto del servizio -	3
Art. 2 - Durata e valore del contratto -	3
Art. 3 - Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento -	4
- 3.1 Requisiti di partecipazione:	4
- 3.2 Modalità di partecipazione:	4
- 3.3 Procedura di soccorso istruttorio:	4
Art. 4 - Costi per la sicurezza -	5
Art. 5 - Affidamento -	5
Art. 6 – Garanzie -	6
Art. 7 - Comunicazioni -	6
Art. 8 - Accesso agli atti -	6
Art. 9 - Subappalto -	6
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	7
Art. 10 - Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione	7
- 10.1 Adempimenti	7

- 10.2 Tracciabilità flussi finanziari.....	7
- 10.3 Comunicazione nominativo Referente	7
- 10.4 Modalità e tempi di esecuzione	7
- 10.5 Consegna.....	7
Art. 11 - Revisione prezzi -	8
Art. 12 - Rinegoziazione -	8
Art. 13 - Garanzia sui beni forniti -	8
Art. 14 – Personale -	8
Art. 15 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva -.....	9
Art. 16 - Controlli sull'esecuzione -	9
Art.17 – Penalità -.....	10
Art. 18 - Risoluzione del contratto -.....	10
Art . 19 - Recesso -	11
Art. 20 - Ordinazione e pagamento -.....	11
Art. 21 - Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro -.....	12
- 21. a) Osservanza Leggi e Decreti.....	12
Art. 22 - Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito -.....	12
Art. 23 - Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi -.....	12
Art. 24 - Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto.....	12
Art. 25 - Domicilio e foro competente -	12
Art. 26 - Trattamento dei dati personali -.....	12

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 3 - PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 4 - DETTAGLIO ECONOMICO

ALLEGATO 5- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 6 - INFORMATIVA PRIVACY

OGGETTO: Fornitura di cancelleria varia per la Consultazione Referendaria dell'8 e 9 giugno 2025

La Città di Torino intende procedere all'acquisto di cancelleria varia per la Consultazione Referendaria dell'8 e 9 giugno 2025 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e con le modalità previste dalle presenti Condizioni particolari, utilizzando la piattaforma MEPA.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura in oggetto, che verrà concluso in caso di accettazione del preventivo del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando beni - Categoria Merceologica: cancelleria – CPV: 30192700-8 (cancelleria) - del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

Art 1 - Oggetto del servizio -

La procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di cancelleria varia per la Consultazione Referendaria dell'8 e 9 giugno 2025.

L'affidamento diretto oggetto del presente documento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dalla fornitura di cancelleria varia per le consultazioni elettorali, le ulteriori prestazioni richieste, quali la consegna sono accessorie a quella principale.

Art. 2 - Durata e valore del contratto -

La fornitura di cancelleria varia per la Consultazione Referendaria oggetto dell'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., entro 30 giorni dall'affidamento, fatte salve le facoltà di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del medesimo Decreto.

L'importo massimo presunto per l'affidamento della fornitura di cancelleria varia ammonta ad Euro 14.300,00, oltre ad Euro 3.146,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 17.446,00.

Nel prezzo della fornitura si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente documento, inerente comunque l'esecuzione della fornitura medesima.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 8 – 9 .

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ovvero di Euro 2.860,00, può imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'efficacia del contratto è in ogni caso, subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento -

- 3.1 Requisiti di partecipazione:

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., a pena di esclusione, e potrà partecipare in forma singola o raggruppata ai sensi dell'art. 65 e dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dell'allegato I.1 al Codice, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 65 e dai successivi artt. 67 e 68.

Tale soggetto deve essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo Codice.

- 3.2 Modalità di partecipazione:

Il concorrente dovrà presentare documentazione nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste ed inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

BUSTA AMMINISTRATIVA:

- **Autodichiarazione con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (Allegato 1);
- **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato al presente documento (Allegato 2);
- **Patto d'integrità** (allegato 3)

BUSTA ECONOMICA:

- **Offerta economica** (data dal sistema MEPA), indicando il prezzo complessivo offerto pari o inferiore alla base di gara;
- **Dettaglio economico**, secondo il modello allegato (Allegato 5), indicando il prezzo complessivo offerto, dato dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari, pari o inferiore al prezzo complessivo posto a base di gara;

In caso di difformità tra l'offerta economica di sistema ed il dettaglio economico, prevale quella di Sistema.

Ai fini dell'affidamento si procederà alla verifica del preventivo che risulti anormalmente basso ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

- 3.3 Procedura di soccorso istruttorio:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso

istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., eccetto quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 91, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 4 - Costi per la sicurezza -

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti i costi per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

I costi per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Tenuto conto che trattandosi di contratto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. limitandosi tale rischio al solo momento della mera consegna della fornitura presso i locali comunali.

Art. 5 - Affidamento -

La stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dall'esame della documentazione presentata, di non perfezionare l'affidamento, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le proposte condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

I controlli sull'affidatario avverranno nei modi e ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411.

L'affidatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'affidamento comunque avverrà sotto la condizione che l'affidatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà entro 30 giorni dall'affidamento, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., decorsi trenta giorni dall'avvio dei controlli al termine dell'esame della documentazione pervenuta su piattaforma Mepa, si procederà comunque all'affidamento diretto, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato che l'operatore individuato è privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'affidatario, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità

Art. 6 – Garanzie -

Trattandosi di affidamento diretto in unica soluzione e non di durata temporale e valutata inoltre la credibilità e la solidità dell'operatore economico, avendo lo stesso adempiuto ad identiche prestazioni contrattuali in modo puntuale e preciso a favore dell'Amministrazione, non viene richiesta la garanzia definitiva così come prescritto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 7 - Comunicazioni -

Le comunicazioni relative all'affidamento e alla stipula del contratto saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 8 - Accesso agli atti -

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Art. 9 - Subappalto -

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto.

Per le prestazioni oggetto del presente appalto non è prevista la possibilità di subappaltare, poiché trattasi di una fornitura da espletare in un' unica soluzione, stante la sua strumentalità alle operazioni connesse allo svolgimento del Referendum.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione

- 10.1 Adempimenti

L'affidatario è tenuto a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA, la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

- 10.2 Tracciabilità flussi finanziari

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla procedura.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- 10.3 Comunicazione nominativo Referente

L'affidatario designa all'interno della Dichiarazione di ottemperanza una persona con funzioni di referente, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'affidatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'affidatario stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'affidatario. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

- 10.4 Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle presenti Condizioni particolari e dell'allegato 4, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

- 10.5 Consegna

Tutti gli articoli dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa di trasporto e imballo, direttamente presso gli indirizzi, piani e locali degli uffici del Servizio destinatario di cui all'allegato 4.

Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico dell'affidatario, che dovrà provvedere con mezzi propri.

L'affidatario dovrà provvedere ad avvisare i Servizi almeno 3 giorni prima della consegna, all'indirizzo e numero di telefono indicati nell'ordinazione formale. Ciò al fine di mettere in condizione il Servizio destinatario di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura. La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata e completata nel termine massimo di dieci giorni consecutivi dalla data dell'ordinazione formale presso gli uffici indicati nell'ordinazione medesima.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

Art. 11 - Revisione prezzi -

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura di quanto previsto in oggetto e che, pertanto, si esaurisce integralmente nell'arco temporale delle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025.

Tali prezzi pertanto non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo successivo.

Art. 12 - Rinegoziazione -

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice.

Art. 13 - Garanzia sui beni forniti -

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia l'operatore economico dovrà a proprie cure o spese, provvedere alla sostituzione di prodotti non conformi.

L'Operatore economico avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi. In caso di inerzia dell'affidatario, la Stazione Appaltante potrà far eseguire la fornitura ad altri addebitandone il costo all'operatore economico, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, come previsto al successivo art. 16

Art. 14 – Personale -

L'Operatore Economico sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni

nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

L'affidatario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 15 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva -

L'affidatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 16 - Controlli sull'esecuzione -

L'esecuzione dei contratti è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni.

Il RUP, individuato in calce al presente documento, si avvale anche del supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione del contratto può avvalersi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'ausilio di uno o più direttori operativi al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Condizioni particolari, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, emette idoneo certificato di regolare esecuzione utilizzando il fac-simile allegato al presente documento (All. n. 5).

Detto certificato verrà trasmesso all'operatore economico per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 20

In presenza di riscontrate non conformità il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'affidatario.

In tal caso l'affidatario ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera inviata tramite posta elettronica certificata, di provvedere ad eseguire nuovamente la prestazione, conformemente alle prescrizioni previste dal capitolato tecnico.

E' prevista, altresì la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art.17 – Penalità -

L'affidatario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità e non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 1 dell'art 126 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme al servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico del Progetto può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto finale o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione (All. 5) da parte del RUP.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 18 - Risoluzione del contratto -

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il RUP, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art . 19 - Recesso -

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato dall'art. 11 dell'Allegato II.14.

Art. 20 - Ordinazione e pagamento -

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **XKFOF5**
- numero CIG: (reperibile sulla determinazione di affidamento o sul documento di stipula)
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Alle fatture dovranno essere allegate le relative bolle di consegna, firmate dal Responsabile o suo delegato con l'indicazione della data, timbro e firma leggibile dei sottoscrittori delle bolle.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione scissione dei pagamenti. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore dell'affidatario del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

Art. 21 - Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro -

- 21. a) Osservanza Leggi e Decreti

L'affidatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'affidatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito -

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente documento.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Art. 23 - Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi -

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento saranno a carico dell'affidatario, comprese quelle contrattuali (in particolare il versamento dell'imposta di bollo sui contratti ai sensi dell'all. I.4 del Codice dei Contratti). Come specificato al precedente art. 20 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO all'Amministrazione, procederà ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

Art. 24 - Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto

In caso di liquidazione giudiziale o amministrazione controllata dell'impresa affidataria, l'affidamento si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà alla revoca secondo i termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 25 - Domicilio e foro competente -

A tutti gli effetti della presente procedura, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale così come non trova applicazione l'istituto della mediazione civile trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali -

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata

dal presente documento di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (All. 6).

In sede di presentazione della documentazione richiesta, l'operatore economico trasmette alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

IL DIRIGENTE DI DIVISIONE
SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO

Firmato digitalmente
Dott.ssa Lorella BOSIO

Responsabile Unico del Progetto: Ferdinando BOVE

Punto Ordinante MEPA: Lorella BOSIO